

DETERMINAZIONE N. 358 / 2016 Del 23/12/2016

PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) DI RICORSO PER CASSAZIONE AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO E PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 1481/2015 (N. REP. 3511/2015) DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, RESA NELLA PERSONA DEL GIUDICE DOTT. MATTEO MARINI (GIUDIZIO CIVILE N. 2626/2014 R.G.), AI SENSI DELL'ART. 281 *SEXIES* C.P.C., PUBBLICATA IN DATA 29.10.2015, MAI NOTIFICATA, OLTRECHÈ, OCCORRENDO, DELL'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SEZ. IA N. CRON. 4793/2016 (N. REP. 1869/16) DELL'11-25.10.2016, PUBBLICATA IL 2.11.2016, CON CUI, AI SENSI DEGLI ARTT. 348-*BIS* E 348-*TER* CPC, È STATA PRONUNCIATA L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO IMMEDIATO (N. 1120/2016 RG) PROPOSTO DAL COMUNE DI CORREGGIO AVVERSO LA SUINDICATA SENTENZA NON DEFINITIVA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. 1481/2015 (N. REP. 3511/2015) DEL 29.10.2015.

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) ALL'AVV. PROF. GIOVANNI BERTOLANI, DEL FORO DI REGGIO EMILIA, ABILITATO AL PATROCINIO AVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI, ED ELEZIONE DI SPECIALE DOMICILIO, AI FINI DEL RICORSO PER CASSAZIONE, PRESSO LO STUDIO E LA PERSONA DELL'AVV. MASSIMO COLARIZI, IN VIALE BRUNO BUOZZI N. 87 IN ROMA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 2015, si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31 marzo 2015 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”

VISTA la sentenza non definitiva n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) del 29.10.2015, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Dott. Matteo Marini (giudizio civile n. 2626/2014 R.G.), ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata in data 29.10.2015, che ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. sollevata dal Comune di Correggio, nella causa promossa in primo grado da Banca Nazionale del Lavoro Spa-BNL SPA contro il medesimo Comune di Correggio oltreché la successiva ordinanza della Corte d'Appello di Bologna-Sez. la n. cron. 4793/2016 (n. rep. 1869/16) dell'11-25.10.2016, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC il 2.11.2016, con cui, ai sensi degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cpc, è stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello immediato (n. 1120/2016 RG) proposto dal Comune di Correggio avverso la suindicata sentenza non definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015);

RITENUTO opportuno per il Comune di Correggio proporre contro Banca Nazionale del Lavoro SPA-BNL SPA ricorso per Cassazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso e per l'impugnazione della suddetta sentenza non definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) oltreché, occorrendo, della suindicata ordinanza della Corte d'Appello di Bologna-Sez. la n. cron. 4793/2016 (n. rep. 1869/16);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 13.12.2016 con la quale si conferiva l'incarico all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani per l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 1481/2015 del Tribunale di Reggio Emilia per cassazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione); al fine della più ampia tutela delle ragioni dell'Amministrazione comunale di Correggio contro la Banca Nazionale del Lavoro Spa-BNL SPA;

RITENUTO altresì di attribuire allo stesso difensore ogni facoltà di legge, anche in ordine all'elezione di speciale domicilio del Comune di Correggio, ai fini del ricorso per Cassazione, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Colarizi in Viale Bruno Buozzi n. 87 in Roma;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14.01.2015 è stato reso pubblico un "avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio";

VISTI:

- la facoltà dell'Amministrazione la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenze;
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VISTI sia il preventivo di spesa presentato dal sopracitato legale Avv. Prof. Giovanni Bertolani, pari ad € 11.614,62, Cpa, Iva e Contributo Unificato compresi, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune, nonchè il preventivo di spesa presentato dal domiciliatario Avv. Massimo Colarizi, pari ad € 1.459,12, Cpa ed Iva compresi, oltre eventuali spese escluse da IVA ed eventuali ulteriori esborsi oltre Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

CONSIDERATO che la somma di € 11.614,62 oltre Rit. Er. e la somma di € 1.459,12, oltre eventuali spese escluse da IVA ed eventuali ulteriori esborsi, oltre Rit. Er., trovano copertura sul cap./art. 3131/591 del bilancio 2016/2018 - annualità 2016;

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di conferire incarico all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di Reggio Emilia, abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori, con elezione di speciale domicilio del Comune di Correggio (RE) presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Colarizi in Viale Bruno Buozzi n. 87 in Roma, per la proposizione nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Correggio (RE) contro Banca Nazionale del Lavoro SPA-BNL SPA di ricorso per Cassazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso e per l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Dott. Matteo Marini (giudizio civile n. 2626/2014 R.G.), ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., in data 29.10.2015, che ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. sollevata dal Comune di Correggio, nella causa promossa in primo grado da Banca Nazionale del Lavoro Spa-BNL SPA contro il medesimo Comune di Correggio oltretutto, occorrendo, della successiva ordinanza della Corte d'Appello di Bologna-Sez. la n. cron. 4793/2016 (n. rep. 1869/16) dell'11-25.10.2016, pubblicata il 2.11.2016, con cui, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cpc, è stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello immediato (n. 1120/2016 RG) proposto dal Comune di Correggio avverso la suindicata sentenza non definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015), al fine della più ampia tutela delle ragioni dell'Ente comunale di Correggio contro la Banca Nazionale del Lavoro Spa-BNL SPA;
- 2) di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di € 11.614,62, oltre Rit. Er. che rimane a carico del Comune, oltretutto di € 1.459,12, oltre eventuali spese escluse da IVA ed eventuali ulteriori esborsi, oltre Rit. Er. che rimane a carico del Comune, al cap/art. 3131/591 - Missione 1.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 denominato "Spese legali e notarili" - bilancio 2016/2018- annualità 2016 - Impegno n. 2374/1;
- 3) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;
- 5) di procedere a liquidare i soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta esplicazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;
- 6) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- 7) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)

